

R.G. n. 16/2025 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone

in persona del Giudice designato, dott. Elisa Tesco

Visto il ricorso depositato in data 18/2/2025 da PIETRO ZUCCARO (C.F. ZCCPTR52A30E957N), rappresentato e difeso dagli avv. MICHELE TROIA e ANDREA CANZIAN, e domiciliato in VIA XXIV MAGGIO 9/5 CASARSA DELLA DELIZIA per l'omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art. 67 ss. CCII*;

Visto il decreto di apertura della procedura in epigrafe, depositato in data 25/5/2025 ai sensi dell'art. 70 co. 1 CCII, con cui si è dato atto della ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 CCII ed è stata disposta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata e il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio, in quanto ritenute idonee a pregiudicare la fattibilità del piano;

Vista la relazione depositata in data 8/7/2025 dall'OCC ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCII;

Dato atto che, entro il termine assegnato, non sono pervenute assegnazioni e che, oltre il termine assegnato, sono pervenute osservazioni nell'interesse di BNL s.p.a. tramite la mandataria Financit s.p.a., con le quali precisava l'importo del proprio credito, in misura inferiore a quella indicata in proposta, nonché riferiva che l'importo era originariamente garantito da cessione del quinto della pensione INPS, affermandone l'opponibilità alla procedura di sovraindebitamento e chiedendo che il proprio credito venisse soddisfatto con le trattenute sulla pensione sino al saldo e senza stralcio;

Esaminati gli atti del procedimento unitario e sentite le parti all'udienza del 9/9/2025, ha emesso la seguente

SENTENZA

Premesso che

L'art. 70, co. 7, CCII prevede che *“il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolve ogni contestazione, omologa il piano con sentenza [...]”*.



Ebbene, occorre ricordare come la ristrutturazione dei debiti del consumatore è una procedura concorsuale che, pur presentando molti aspetti comuni al concordato preventivo (trattandosi di una procedura a carattere volontario con cui il debitore avanza una proposta di soddisfacimento dei creditori), si caratterizza per il fatto di non essere sottoposta alla votazione dei creditori ma unicamente alla valutazione e al controllo del Tribunale in composizione monocratica. In termini generali, il contenuto del piano è libero - fermo il necessario rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione - non solo rispetto alle modalità di soddisfacimento dei creditori ma anche rispetto ai tempi.

Venendo, quindi, per quanto qui rileva, alla fase dell'omologazione, il Tribunale è chiamato a verificare:

- la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi;
- la sussistenza delle condizioni di legge, tra le quali, in primo luogo, il requisito della meritevolezza;
- il rispetto delle regole del procedimento;
- l'ammissibilità della proposta in relazione al rispetto delle norme imperative;
- la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inidoneità dello stesso al raggiungimento degli obiettivi indicati.

osserva

Tanto debitamente premesso, venendo al caso di specie, appare opportuno preliminarmente richiamare i contenuti del piano di ristrutturazione del debito proposto dal ricorrente.

Più precisamente, il debitore ha chiesto l'omologazione di un piano che prevede: a fronte di debiti complessivi per € 279.758, 75 prevede il pagamento di una somma complessiva pari ad € € 150.062,91 da eseguirsi mediante pagamenti dilazionati per la durata di 67 mesi (un primo acconto pagato mediante il ricavato della vendita dell'immobile sito in Casarsa della Delizia e, a seguire, pagamenti rateali mensili di circa € 1.672,59) e che il piano proposto prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e il 46,5 % dei crediti chirografari (non presenti crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca).

Ebbene, in punto di ammissibilità giuridica, deve ritenersi che sussistono i requisiti, soggettivo e oggettivo, per l'accesso alla procedura: a) il ricorrente riveste la qualifica di consumatore, in quanto ha assunto debiti e rilasciato garanzie personali senza aver mai svolto alcuna attività imprenditoriale né in forma individuale né quale socio di ente collettivo; b) dalla documentazione agli atti e dalla relazione del Gestore della crisi è emerso che l'indebitamento è derivato da prestiti personali concessi al figlio, per sostenerlo economicamente nell'attività imprenditoriale da quest'ultimo intrapresa (ove era occupato



come dipendente anche il fratello), e garanzie rilasciate a favore dei debiti assunti sempre da quest'ultimo; negli anni, a fronte di una sempre più ridotta marginalità per l'impresa del figlio, ulteriormente aggravatasi nel periodo colpito dalla pandemia da Sars-CoV 2, il ricorrente ha provveduto con risorse proprie ovvero reperite mediante finanziamenti personali a sostenere economicamente i figli in difficoltà finanziaria, sino a trovarsi a propria volta in una condizione di squilibrio quanto alla fronteggiabilità delle posizioni debitorie.

Quanto al requisito della meritevolezza, come già ricordato, il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ne ha ampliato la portata, posto che sussiste un veto all'omologazione del piano solo se il sovraindebitamento deriva da colpa grave, malafede o frode ai sensi dell'art. 69, co. 1, CCII, con ciò dovendosi fare riferimento ad una diligenza priva del connotato della professionalità e, dunque, di un livello di capacità di previsione alquanto basso. Così pure, tenuto conto di quanto già osservato sulla portata dell'art. 69 CCII, deve rammentarsi come il controllo demandato al Tribunale si sostanzi nella verifica della mancanza di frode, malafede o colpa grave, la quale ultima si identifica con la mancanza della diligenza richiesta al debitore ex art. 1176 c.c. ma nei limiti della colpa grave.

Nella fattispecie può svolgersi una valutazione positiva di tale requisito, alla luce delle considerazioni svolte dal gestore OCC nella propria relazione (pag. 9 e ss.), nonché tenuto conto della apparentemente omessa verifica del merito creditizio da parte degli operatori finanziari che negli ultimi 2/3 anni hanno erogati ulteriori prestiti personali al ricorrente.

Quanto alla fattibilità del piano in senso giuridico, non si ritiene di ravvisare delle incompatibilità dello stesso con norme inderogabili. Quanto alla fattibilità in senso economico, quale effettiva realizzabilità del piano (nei limiti di una sua non manifesta inidoneità a raggiungere gli obiettivi prefissati, cfr. Cass. n. 11423/2014), deve osservarsi che il ricorrente percepisce un reddito mensile a titolo di pensione di € 3.423,00 e tale reddito è contraddistinto da stabilità, risultando idoneo, unitamente al prezzo ricavabile dalla vendita immobiliare per la quale è già stata presentata offerta irrevocabile di acquisto, ad assicurare il fabbisogno del piano di ristrutturazione.

Venendo, quindi, alle osservazioni formulate da BNL s.p.a. tramite la mandataria Financit s.p.a., premesso che le stesse devono considerarsi inammissibili, in quanto tardive, in ogni caso deve osservarsi che il credito *de quo*, ancorché contratto mediante finanziamento con cessione del quinto della pensione, è di rango chirografario e, pertanto, allo stesso non si applicano le tutele previste dall'art 67 co. 4 CCII, come richiamato dal co. 3 della medesima disposizione, che assicura una soddisfazione non inferiore a quella realizzabile nello scenario liquidatorio, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della liquidazione. Pertanto, nulla osta allo stralcio del credito di cui alla proposta.



In conclusione, ritenuta l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano proposto, tenuto conto dei valori patrimoniali attivi in esso ricompresi, delle passività esposte e della possibile esigenza per il debitore di dovere affrontare spese straordinarie ad oggi non prevedibili, il tutto alla luce del positivo giudizio da parte del Gestore della crisi in ordine alla attendibilità ed esaustività della documentazione prodotta e rilevato, altresì, sotto altro profilo, che non sia emerso il compimento da parte del debitore di atti in frode ai creditori fermo restando che il gestore della crisi dovrà vigilare sul corretto adempimento del piano, fornendo periodica informativa scritta al Tribunale ai sensi dell'art. 71, co. 1, CCII, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione dei debiti presentato dai ricorrenti e per disporre la chiusura della procedura

P.Q.M.

Il Tribunale, nella persona del Giudice Designato, visto l'art. 70 CCII, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa o contraria istanza, domanda ed eccezione delle parti, così provvede:

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da PIETRO ZUCCARO (C.F. ZCCPTR52A30E957N), rappresentato e difeso dagli avv. MICHELE TROIA e ANDREA CANZIAN, e domiciliato in VIA XXIV MAGGIO 9/5 CASARSA DELLA DELIZIA

DISPONE

- i) che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese, con sospensione delle trattenute del quinto della pensione;
- ii) che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi PEC comunicati, nonché alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, adempimenti da eseguirsi a cura dell'OCC;
- iii) che il Gestore della crisi risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità; lo stesso relazioni per iscritto al giudice sullo stato di esecuzione della procedura ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza e, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presenti al Tribunale una relazione finale, ai sensi dell'art 71 co. 1 e 4 CCII;



- iv) che la presente sentenza sia pubblicata a cura della Cancelleria entro 48 ore ai sensi dell'art. 70, co. 1, CCII nell'apposita area del sito web dell'intestato Tribunale

AVVERTE

- il ricorrente che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- che, ai sensi dell'art. 72 CCII, l'omologa potrà essere revocata di ufficio o su istanza di un creditore, dell'OCC, del Pubblico Ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo;

nulla dispone sulle spese del procedimento;

dichiara chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70, co. 7, CCII.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Pordenone, 24/09/2025

Il Giudice Designato
dott. Elisa Tesco

